



**CITTA'  
di  
SALVE**

PROVINCIA DI LECCE

**DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 15 del 28/09/2020**

**OGGETTO: NUOVA I.M.U.- DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020**

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la Regolarità  
Tecnica Esprime Parere:  
**Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE  
(Dott.ssa Laura ISERNIO)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la Regolarità  
Contabile Esprime Parere:  
**Favorevole**

Il Responsabile del Settore  
Finanziario  
(Dott.ssa Laura ISERNIO)

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di settembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria. Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

- 1 VILLANOVA Francesco
- 2 LECCI Giovanni
- 3 DE GIORGI Francesco
- 4 PEPE Matteo
- 5 CAVALLO Antonio
- 6 PIZZOLANTE Patrizia
- 7 SIMONE Silvana
- 8 PASSASEO Nicola
- 9 DE BLASI Walter
- 10 DE LECCE Nicola
- 11 VILLANOVA Luigi
- 12 PASSASEO Vincenzo
- 13 CONTE Simona

Presente	Assente
Si	
Si	
Si	
	Si
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
	Si

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Francesca ZIPPO.  
Presiede l'adunanza Avv. Francesco VILLANOVA nella qualità di Il Presidente del Consiglio che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Relaziona, in merito all'oggetto, il Sindaco Presidente.

Il Consigliere Nicola De Lecce propone un emendamento meglio riportato nell'allegato resoconto stenotipistico.  
Si pone ai voti la proposta emendata che viene approvata con voti favorevoli n. 10, contrario n. 1 (Passaseo Vincenzo)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Su proposta della Giunta Comunale

#### Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU ;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Preso atto che, ai sensi dell'art.1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2015 sono state approvate per l'anno 2015 le seguenti aliquote IMU:

1. aliquota quattro per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
2. Fabbricati Rurali Strumentali : esclusi dall'IMU ex art. 1 comma 708 L. n. 147/2013;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esclusi dall'IMU;
4. Aliquota del sette e sessanta per mille ( 0,76%) per tutti i terreni agricoli situati nel territorio di Salve.
5. aliquota nove per mille per tutte le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, aree fabbricabili e per tutti gli altri fabbricati diversi da quelli ricompresi nei punti precedenti;

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/07/2015 sono state approvate per l'anno 2015, confermando quelle stabilite per l'anno 2014, le seguenti aliquote TASI:

1. aliquota 1,5 per mille per i tutte le categorie di immobili e fabbricati, comprese le abitazioni principali e le

relative pertinenze , e per le aree edificabili, come definite e dichiarate ai fini IMU, ad eccezione dei terreni agricoli;

2. aliquota zero per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al

comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al quattro per mille;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: esclusi dall'IMU ex art. 1 comma 708 L. n. 147/2013;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esclusi dall'IMU;
4. terreni agricoli: aliquota pari al sette e sessanta per mille;
5. tutte le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, aree fabbricabili e per tutti gli altri fabbricati diversi da quelli ricompresi nei punti precedenti : aliquota pari al dieci virgola cinque (10,5) per mille.

**Visti** gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Sentiti gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipistico;

Con voti favorevoli n. 10 , contrario n. 1 (Passaseo Vincenzo) resi per alzata di mano si approva la proposta emendata;

## **D E L I B E R A**

**A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al quattro per mille;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: esclusi dall'IMU ex art. 1 comma 708 L. n. 147/2013 ;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esclusi dall'IMU;
4. terreni agricoli: aliquota pari al sette e sessanta per mille;
5. tutte le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, aree fabbricabili e per tutti gli altri fabbricati diversi da quelli ricompresi nei punti precedenti : aliquota pari al dieci virgola cinque (10,5) per mille.

**B)** Dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno preceden

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge.

Il Il Presidente del Consiglio  
Avv. Francesco VILLANOVA

Segretario Comunale  
dott.ssa Francesca ZIPPO

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. N.**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. Delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000

Salve, li

ADDETTO SEGRETERIA  
Addetto Segreteria

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

### **ATTESTA**

che la presente deliberazione:

[ X ] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000);

[ ] E' stata compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.LGS. 267/2000)

Salve, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Francesca ZIPPO

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), che è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.*